



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del
[REDACTED], richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa,
visti i documenti e le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3493 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno
2014 proposta

da

[REDACTED] e [REDACTED]
([REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e
dell'avv. [REDACTED]

- Attori -

contro

BANCA [REDACTED], poi
[REDACTED], indi
[REDACTED] QUALE
MANDATARIA DI [REDACTED], cessionaria
del credito, con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

- Convenuta -

Oggetto: contratti bancari – nullità – anatocismo – usura.

Conclusioni delle parti:



per la parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettare tutte le domande avversarie e

1) accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo stipulato in data in data 16.09.2009 dell'importo di € 297.000,00 per atto a rogito Notaio so Rep. Racc. ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. , e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore: a) alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, per l'importo complessivo di € 29.940,55 mediante compensazione ex art. 1241 c.c. sul capitale, ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, con ricalcolo della rata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

2) accertare e dichiarare la gratuità del contratto di mutuo stipulato in data in data 27.12.2001 dell'importo di € 150.000,00 per atto Notaio ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. , e per l'effetto condannare la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore: a) alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi contrattuali e di mora, per l'importo complessivo di € 15.129,22, mediante compensazione ex art. 1241 c.c. sul capitale, ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, con ricalcolo della rata, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;

3) accertare e dichiarare che al conto corrente n. 1409 acceso dall'attore pres-



so Banca [redacted] stati applicati interessi usurari e anatocistici per complessivi € 75.649,36, fino alla data della perizia e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 75.649,36, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in favore del Sig. [redacted]

oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con compensazione legale ex art. 1241 c.c. con l'eventuale saldo negativo;

4) accertare e dichiarare che al conto anticipi n. 1416 acceso dall'attore presso Banca [redacted] sono stati applicati interessi usurari per complessivi € 4.486,16 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 4.486,16 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in favore del Sig. [redacted], oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con compensazione legale ex art. 1241 c.c. con l'eventuale saldo negativo;

5) accertare e dichiarare che al conto anticipi n. 1476 acceso dall'attore presso Banca [redacted]: sono stati applicati interessi usurari per complessivi € 8.691,98 e per l'effetto condannare la convenuta alla restituzione della somma di euro 8.691,98 o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in favore del Sig. [redacted], oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo, con compensazione legale ex art. 1241 c.c. con l'eventuale saldo negativo;

6) accertare e dichiarare che la banca convenuta, nell'ambito del rapporti di conto corrente n. 1409, 1416 e 1476 , e nei mutui per atto a rogito Notaio [redacted] abbia agito in dispregio della l. 108/96 e dell'art. 644 c.p., perpetrando il reato di usura, con tra-



smissione degli atti alla Procura della Repubblica competente e, per l'effetto, condannare la banca convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale dei danni non patrimoniali ex art. 185 c.p. e art. 2059 c.c. subiti dagli attori quantificati in € 150.000,00 in favore del Sig. [redacted] e € 100.000,00 in favore della Sig.ra [redacted], ovvero la somma diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT e interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;

7) accertare e dichiarare che la banca convenuta è obbligata al rimborso in favore dell'attore di tutte le spese sostenute pari ad € 8.375,87, ovvero altra somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT e interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo.

Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”;

per la convenuta: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, tutte ed ognuna delle domande avversarie; in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il credito della Banca delle [redacted] nei confronti degli attori, in solido tra loro, per quanto dagli stessi dovuto in relazione ai contratti di mutuo del 16.09.09 e 27.12.11 di cui in narrativa, condannare gli stessi, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 413.513,08 oltre gli interessi convenzionali pattuiti e comunque nei limiti di legge, ivi compresa la Legge n. 108/96, oltre alle spese e competenze del giudizio.”

MOTIVI DELLA DECISIONE



1 Premesse

1.1 Gli attori allegano che con la Banca [] sono intercorsi i rapporti di conto corrente nn. 1409, 1416 e 1476, nonché i mutui 16.9.2009 e 27.12.2011.

Deducono che i secondi (mutuatario il [], fideiussore la []) debbono ritenersi gratuiti in applicazione dell'art. 1815, II comma, c.c. in quanto il tasso di mora pattuito nel mutuo 16.9.2009 era pari al 5,62% e il tasso soglia al 5,09% e il tasso di mora pattuito nel mutuo 27.12.2011 era pari all'8,46% e il tasso soglia all'8,13%.

Deducono, ancora, che nei conti correnti, intestatario il solo [] sarebbero state addebitate poste da stornare in ragione di illegittimo anatocismo e usurarietà dei tassi applicati.

Deducono, infine, che tali condotte poste in essere dalla banca avrebbero cagionato danni non patrimoniali da reato di usura.

Instano, conseguentemente, per la condanna alle restituzione e al risarcimento.

1.2 Resiste la banca e in via riconvenzionale chiede la condanna degli attori al pagamento di quanto dovuto (€ 413.513,08) in forza dei due mutui sopra citati.

1.3 Nel corso del giudizio erano emesse le seguenti ordinanze istruttorie:
in data 24.9.2015: *“a scioglimento della riserva assunta ex art. 183, VII comma, c.p.c.;*
ritenuto che non esiste alcuna norma che impone al correntista di esercitare le facoltà previste dall'art. 119 TUB prima dell'attivazione di un'eventuale



contenzioso, ciò implicando una decadenza che la legge niente affatto prevede e l'esenzione per la banca di un obbligo espressamente stabilito dalla legge;

rilevato che la parte attrice si è tempestivamente attivata onde ottenere la documentazione in tempo utile per il deposito della documentazione entro il termine preclusivo di legge (seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.) e che soltanto a causa della condotta ostruzionistica della convenuta non ha potuto provvedere in tal senso;

ritenuto dunque pienamente ammissibile la richiesta di emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;

P.Q.M.

ordina a Banca [REDACTED] in Amm.ne Straordinaria l'esibizione mediante deposito in via telematica entro il 27 ottobre 2015 della documentazione specificamente indicata nella richiesta già ricevuta il 25.6.2015 e alla pagg. 2 e 3 della seconda memoria di parte attrice;

riserva all'esito ogni ulteriore determinazione.”

All'udienza del 26.11.2015 la parte convenuta chiedeva e otteneva di essere rimessa in termini per ottemperare all'ordine di esibizione, rimasto ineseguito per un asserito “disguido della pec”.

Seguiva ordinanza in data 17.12.2015: “Vista la produzione documentale effettuata dalle due parti in causa;

rilevato che la convenuta ha nuovamente mancato di ottemperare all'ordine di esibizione, limitandosi alla produzione degli scalari, quando l'ordine per cui la stessa difesa della banca aveva chiesto e ottenuto la remissione in ter-



mini, aveva inequivocabilmente ad oggetto anche:

la copia del contratto di apertura c/c 1409 con ogni comunicazione di variazione e/o modifiche anche unilaterale;

la copia del contratto di apertura c/c 1416 acceso presso la filiale Banca

s.p.a. di Borgo Trevi con ogni comunicazione di variazione e/o modifiche anche unilaterale;

la copia del contratto di apertura c/c 1476 acceso presso la filiale della Banca di Borgo Trevi con ogni comunicazione di variazione e/o modifiche anche unilaterale,

riferendosi testualmente la limitazione operata con l'ordinanza emessa all'udienza del 26 novembre 2015 (presenziata peraltro dall'Avv.

) ai soli estratti conto analitici, per cui si ordinava la produzione limitatamente alla sezione scalare;

rilevato che il documento depositato da parte attrice in data 4.12.2015 risulta parzialmente (non totalmente, come deduce la convenuta) illeggibile;

P.Q.M.

reitera l'ordine di esibizione alla Nuova Banca s.p.a., nei sensi nuovamente precisati in parte motiva, entro il termine dell'11 gennaio 2016 e invita la parte attrice e a ridepositare il documento menzionato in motivazione in formato totalmente leggibile entro il medesimo termine;

riserva alla scadenza del menzionato termine ogni ulteriore determinazione.”

Indi ordinanza 11.2.2016: “a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 dicembre 2015;



spirato il termine dell'11 gennaio 2016 concesso per i depositi documentali; ritenuto di integrare i quesiti peritali già posti con l'ordinanza 4.11.2015 estendendo la verifica della conformità alle previsioni della Legge 108/96 anche al rapporto di conto corrente n.1409, accertando in particolare se i tassi applicati dalla banca rientrano nei limiti dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96; in caso di esito negativo escluda qualunque interesse se al momento dell'esercizio dello ius variandi il tasso pattuito o unilateralmente rideeterminato superava il tasso soglia, ovvero riconduca l'interesse applicato nei limiti del tasso soglia se si tratta di superamento sopravvenuto; nello svolgere le operazioni di cui al punto precedente, ipotizzi, alternativamente, la ricomprensione della CMS nel calcolo degli stessi, ovvero la sua esclusione; rediga diversi prospetti riassuntivi a seconda dell'ipotesi di lavoro prescelta

P.Q.M.

fissa per il conferimento dell'incarico al CTU ed il giuramento di rito l'udienza del 25 febbraio 2016, ore 9,30."

Espletata CTU contabile, la causa veniva assunta in decisione l'11 maggio 2017. All'esito del deposito delle memorie conclusive era emessa l'ordinanza 5 settembre 2017: *"Lette le memorie conclusive;*

1. rilevato che con ordinanza 24.9.2015 il giudice istruttore ordinava ex art. 210 c.p.c. alla banca convenuta l'esibizione in giudizio, inter alia di:

contratto di apertura del conto corrente bancario n.1409;

contratto di apertura del conto corrente bancario n. 1416;

contratto di apertura del conto corrente bancario n. 1476;



2. rilevato che la convenuta non ottemperava nel termine assegnato;
3. rilevato che, tuttavia, all'udienza del 26 novembre 2015 la convenuta stessa, adducendo un disguido della PEC e la conseguente mancata conoscenza dell'ordinanza 24.9.2015, chiedeva di essere rimessa in termini per ottemperare all'ordine di esibizione, che, in accoglimento dell'istanza, veniva reiterato;
4. rilevato che la convenuta, facendo mostra di aver mal interpretato le precisazioni limitative fornite dal giudice istruttore all'udienza del 26 novembre 2015 (che, testualmente, attenevano esclusivamente alla parte relativa agli estratti conto di cui ai punti 1,2 e 3 della seconda memoria di parte attrice), ottemperava solo in parte all'ordine di esibizione, ritenendo o facendo mostra di ritenere, tuttavia, di avervi integralmente adempiuto;
5. rilevato che con ordinanza 17.12.2015 il Tribunale, chiarito il malinteso con un'ulteriore (ed invero sovrabbondante, posto che ambiguità non sussistevano) precisazione, reiterava l'ordine di esibizione;
6. rilevato che la convenuta, con deposito effettuato l'11.1.2016 in dichiarata ottemperanza dell'ordinanza esibiva: contratto di apertura di credito bancario sul conto corrente n. 1409 e contratto di apertura di credito bancario sul conto corrente n. 1476, precisando che invece con riguardo al conto corrente n. 1416 non risultava sottoscritto un contratto di apertura di credito;
7. ritenuto che ad ogni operatore bancario e ad ogni giurista sia nota la differenza tra un contratto di apertura di un conto corrente, oggetto dell'ordine di esibizione, e un contratto di apertura di credito bancario su conto corrente, oggetto del suo asserito adempimento;



8. rilevato che nella memoria di replica depositata dalla convenuta è dato leggere: “E, del resto, la Banca ha puntualmente adempiuto all’ordine di esibizione ex art. 210 cpc, contenuto nell’ordinanza del 17.12.15, che però riguardava “la copia del contratto di apertura c/c 1409 con ogni comunicazione di variazione e/o modifiche anche unilaterale” depositandola in data 11.01.16.”

9. ritenuto, da quanto sopra, che l’ordine di esibizione non è stato ottemperato, donde le conseguenze previste dall’art. 116, II comma, c.p.c., anche in punto di inversione dell’onere della prova;

10 rilevato tuttavia che dagli atti della convenuta emerge che la convenuta ritiene, o fa mostra di ritenere, di aver ottemperato all’ordine di esibizione;

11. ritenuta dunque l’opportunità di sgombrare il campo anche da questo ulteriore perpetuo “fraitendimento”;

P.Q.M.

reitera per la terza volta l’ordine di esibizione e fissa l’udienza del 5 ottobre 2017, ore 9,45, per il deposito della documentazione richiamata in premessa al punto 1. o per raccogliere la dichiarazione della convenuta che non intende adempiere all’ordine di esibizione.”

All’udienza del 5 ottobre 2017 la parte convenuta non compariva e alla successiva udienza del 12 ottobre 2017 di nuovo formulava istanza di rimessione in termini per ottemperare all’ordine di esibizione, ancora allegando non meglio precisati “problemi tecnici legati alla PEC”.

Finalmente, dopo due anni dall’emissione dell’ordine di esibizione, esso era integralmente adempiuto soltanto con il deposito effettuato in data 13 ottobre



2017.

La causa veniva di nuovo assunta in decisione all'udienza dell'11 gennaio 2018 e, espletata integrazione peritale, all'udienza del 27 settembre 2018.

2. In diritto

2.1 Deve in limine evidenziarsi e stigmatizzarsi, oltre che il contegno dilatorio della parte convenuta per come manifestamente risulta dagli snodi processuali illustrati al precedente paragrafo, la modalità di redazione degli atti di parte, caratterizzate da centinaia di pagine con deduzioni e citazioni sovrabbondanti molto spesso del tutto svincolate dalla fattispecie; ed anzi, sovente il profluvio di citazioni giurisprudenziali non è neppure ragionato, in quanto non solo inconferente con il caso sottoposto allo scrutinio del tribunale, ma financo contrario alla posizione processuale della parte che ne veicola con bulimica ridondanza i contenuti¹. Tale modalità rende davvero ardua la leggibilità e la lettura degli atti e allontana, come più volte ribadito dalla Suprema

¹ Si veda, a singolo esempio tra molti, la questione, irrilevante, dell'estensione o meno della previsione di cui all'art. 119 TUB anche alla contrattualistica: se si aderisce all'interpretazione restrittiva, allora, con riguardo ai contratti, è configurabile e ammissibile l'istanza formulata in giudizio ex art. 210 c.p.c. Si veda, ancora, la questione della cumulabilità degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, che nella fattispecie **non** si pone, perché è lo stesso contratto di mutuo a prevedere per la determinazione dell'**interesse** moratorio il cumulo all'interesse corrispettivo di un **tasso** di mora. Si veda ancora la questione della maggiorazione del tasso soglia di mora, che la banca caldeggia citando giurisprudenza di merito che si esprime in senso contrario.



Corte, l'obiettivo di un processo giusto e di ragionevole durata. Sarà considerata nella regolamentazione delle spese di lite.

2.2 Quanto alla denunciata illegittima applicazione dell'anatocismo, essa è infondata, prevedendo i contratti di apertura di conto corrente, stipulati nell'anno 2004² e dunque successivamente al giugno 2000, la consentita capitalizzazione reciproca degli interessi.

2.3 Le approfondite, analitiche e rigorose verifiche operate dal CTU, che si sottraggono a tutte alle osservazioni critiche svolte da parte convenuta (cfr. la risposta alle osservazioni nella prima CTU, l'integrazione peritale e la relativa risposta alle osservazioni, al cospetto delle quali la banca convenuta, evidentemente priva di ulteriori argomentazioni, nelle memorie finali si limita a riproporre le medesime senza replicare ai serrati rilievi del CTU), raffrontando le pattuizioni originarie, quelle avvenute al momento dell'attivazione dello ius variandi con i tassi soglia conducono ad escludere ogni usurarietà pattizia con riferimento ai rapporti di conto corrente.

2.4 Il conto corrente 1409 presenta tuttavia nel corso del rapporto 12 trimestri con tasso superiore a quello soglia, di talché gli oneri entro esso vanno ricondotti. Può infatti applicarsi il metodo di calcolo proposto dal CTU all'elaborato n. 15 dell'integrazione peritale depositata il 29 maggio 2018, che assume la formula proposta dalla Banca d'Italia integrata tuttavia, per i periodi antecedenti alla modifica legislativa entrata in vigore nell'anno 2009, tenendo conto della misura media della commissione di massimo scoperto pub-

² Il 1409 il 24 marzo 2004; il 1416 l'8 aprile 2004; il 1476 il 2 agosto 2004.



blicata nei dm trimestrali, così da effettuare un confronto omogeneo, con ciò declinando e attuando i principi generali indicati da Cass. Civ. SSUU 16303/2018.

Giova precisare che non convince la tesi postuma (oltre che di nuovo epifania di un contegno processuale non propriamente improntato a correttezza, trattandosi di manifesto ripensamento rispetto a quanto la parte convenuta convintamente caldeggiava nella comparsa di costituzione alle pagg. 49 e 50) della banca prospettata nelle memorie conclusive, che richiamano acriticamente una sentenza di legittimità (24675/2017) emessa in tema di mutui, i cui principi non sono automaticamente trasponibili nell'ambito, caratterizzato da evidenti peculiarità rispetto al mutuo con piano di ammortamento predefinito, dei rapporti bancari in conto corrente.

Il conto va dunque rettificato, alla data del saldo finale del 31.3.2014, di € 2.677,47, con un conseguente credito restitutorio in favore di pari ad € 2.650,97.

2.5 Venendo alla disamina dei due contratti di mutuo, stipulati rispettivamente il 16.9.2009 e 27.12.2011, ne va disattesa l'eccezione di usurarietà. L'interesse corrispettivo ivi previsto, infatti, è ampiamente inferiore al tasso soglia. I contratti in parola prevedono inoltre l'applicazione di un tasso di maggiorazione dell'interesse corrispettivo pari al 2% in caso di mora. La predetta maggiorazione si mantiene dunque nei limiti dell'aumento rilevato dalla Banca d'Italia nella rilevazione dell'anno 2002, richiamata anche in data 3.7.2013 nei "chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura", dove si legge che "...gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG..."



e successivamente che "...anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura...". A tale proposito, al fine di evitare il rischio che possano essere confrontati, nei casi specifici, "...tassi disomogenei...la Banca d'Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti percentuali...", richiamando quanto previsto dai D.M. del MEF datati 25.3.2003 e 30.6.2003 dove, all'art. 3 co. 4 ("L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali..."). Maggiorazione peraltro di nuovo rilevata anche dal DM 21.12.2017.

E' evidente che se nella determinazione del tasso soglia non sono ricompresi gli interessi moratori perché esclusi dalla rilevazione e dunque dal "paniere" volto alla rilevazione dei tassi medi da cui il tasso soglia dipende, detto tasso soglia è inevitabilmente sottostimato nell'ottica ai fini della valutazione di usurarietà oggettiva dei tassi moratori che, notoriamente ed anzi proprio in ragione della loro funzione sanzionatoria di un inadempimento, sono di entità superiore a quelli corrispettivi, l'interesse moratorio non potrà essere raffrontato con esso. Pare dunque ragionevole, ed anche a salvaguardia del principio di omnicomprensività sancito dall'art. 644 c.p., il criterio suggerito dalla Banca d'Italia, che indica in una percentuale del 2,1% la maggiorazione media da operare con riguardo ai tassi moratori medi (si noti, incidentalmente, che nella fattispecie la maggiorazione prevista nei contratti è significativamente



omogenea con tale dato, attestandosi sul 2%). Si osserva peraltro che l'esigenza di raffronto separato per grandezze omogenee è la stessa che, in materia di commissione di massimo scoperto, informa la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema corte n. 16303/2018.

Da ultimo non è inutile evidenziare che quanto al plesso di eccezioni afferente alla dedotta usurarietà e soprattutto alle sue conseguenze, che esso si fonda su presupposto non condivisibile (e peraltro non condiviso dalla giurisprudenza di questo Tribunale), e cioè che dalla dedotta usurarietà degli interessi moratori consegua la non debenza anche di quelli corrispettivi (non usurari), atteso che l'art. 1815, II comma, c.c. sembra delineare, piuttosto, la nullità della sola clausola che prevede interessi usurari, dovendosi interpretare la successiva precisazione "e non sono dovuti interessi" non come esclusione della debenza di qualsiasi altro tipo di interesse previsto da altre clausole pur conformi a legge¹, ma piuttosto come divieto, in ottica sanzionatoria, di sostituzione alla clausola nulla di una misura degli interessi minore (interessi nella misura legale o interessi nei limiti del tasso soglia), quindi come esclusione dell'operatività dell'ordinario meccanismo sostitutivo o integrativo previsto dagli artt. 1339 e 1419, II comma, c.c.³.

³ Cfr. per la medesima conclusione, seppur fondata su motivazione differente, l'obiter dictum contenuto in Cass. Civ. Sez. III, n. 27442 del 30 ottobre 2018, che la parte attrice omette singolarmente di riportare, pur citando l'altro -non condivisibile- obiter contenuto nella stessa sentenza relativo all'applicabilità, per esigenza di omogeneità di un raffronto tra la maggiorazione del tasso di mora e la maggiorazione della soglia costituita dalle rilevazioni dei soli in-



2.6 La domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta è fondata: oltre che non contestata dagli attori, se non sotto i profili oggetto della rigettata domanda principale, essa trova riscontro probatorio nei contratti di mutuo depositati in atti, corredati dalle specifiche condizioni e dal piano di ammortamento. Esauriti gli oneri probatori in ordine all'esistenza del titolo e quelli allegatori relativi all'inadempimento, mancante la prova da parte attrice di aver adempiuto, la domanda è accolta. Spettano altresì gli interessi moratori, determinati come dall'art. 5 dei rispettivi contratti, dalla data di scadenza di ogni rata insoluta.

Dalla sorte di € 413.513,08 con riferimento alla posizione di viene portato in compensazione il credito restitutorio relativo al saldo del conto corrente a lui intestato, pari ad € 2.650,97 (totale € 410.862,11).

Le domande risarcitorie restano assorbite e rigettate.

teressi corrispettivi. La assai sintetica Cass. Civ. 23192/2017, in senso contrario, fonda la propria motivazione, esclusivamente, senza null'altro aggiungere, sul non pertinente richiamo alla massima di Cass. Civ.5598/2017 e 14899/2000 che, lungi dall'affermare quanto l'arresto in parola intenderebbe (e cioè che all'usurarietà dei soli interessi moratori conseguirebbe ipso facto la gratuità del mutuo ex art. 1815, II comma, c.c., anche con riferimento agli interessi corrispettivi non usurari) si limita a stabilire il del tutto diverso principio (condiviso da questo Tribunale) che "l'art. 1 delle legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori", cioè a dire che gli interessi moratori non si sottraggono alla valutazione di usurarietà.



2.7 La soccombenza reciproca e il contegno processuale della convenuta legittimano la regolamentazione delle spese di lite in termini di integrale compensazione

P.Q.M.

Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così decide:

- 1) in parziale accoglimento delle domande principali e in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna [] in solido con [] - [] per la sorte di € 410.862,11 oltre interessi, al pagamento in favore di [] s.r.l. della somma di € 413.513,08, oltre agli interessi convenzionali dalla scadenza di ogni rata insoluta fino al saldo effettivo;
- 2) pone definitivamente a carico di parte attrice e parte convenuta, nella rispettiva misura del 50%, i costi della CTU, come già liquidati con decreto 15.9.2016 e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Macerata il 28 dicembre 2018.

Il giudice



